

TI_GERICHTE 12.1998.138 vom 25. Januar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-01-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.138

FR: TI_GERICHTE 12.1998.138 du 25 janvier 1999

IT: TI_GERICHTE 12.1998.138 del 25 gennaio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

A questo stadio della causa non risulta più esservi contestazione circa l'avvenuto conferimento contrattuale all'attore ad opera di entrambi i convenuti, né sulle circostanze della rescissione contrattuale, unilateralmente pronunciata dai committenti prima della consegna dell'opera pattuita, e neppure sull'applicabilità alla specie delle norme del CO in materia di contratto di appalto quale conseguenza dell'estensione delle prestazioni contrattuali pattuite con l'architetto, questioni che possono pertanto essere date per acquisite.

E. 2

Secondo l'art. 377 CO, finché l'opera non sia compiuta il committente può sempre recedere dal contratto tenendo indenne l'appaltatore del lavoro già fatto e di ogni danno (DTF 117 II 273 consid. 4; per un contratto d'architetto: II CCA 10 maggio 1996 in re arch. F./S.). Trattandosi di cessazione prematura del contratto, è evidente che al momento in cui essa viene pronunciata dal committente l'opera non è ancora (e non deve esserlo) stata completata (Gauch , Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 524; Bühler , Zürcher Kommentar, n. 21 ad art. 377 CO), ed è perciò fuori luogo qualsiasi discussione circa la possibile difettosità dell'opera in quel momento, oppure circa il fatto che essa, così come si trova, non potrà essere utilizzata. Il recesso ex art. 377 CO implica infatti la rinuncia del committente all'opera compiuta dell'appaltatore, conferendogli unicamente il diritto alla consegna di quanto eseguito (Gauch , opera citata, n. 530), senza riguardo per eventuali difetti dell'opera (Bühler , opera citata, n. 22 ad art. 377 CO), questione superata appunto dalla rescissione pronunciata dal committente.

E. 3

Da quanto esposto al precedente considerando discende la manifesta insostenibilità del giudizio impugnato, laddove subordina il diritto dell'attore alla retribuzione delle prestazioni effettuate al compimento da parte sua di una prestazione parziale ineccepibile o utilizzabile per i committenti. Non risultando dagli atti che i rimproveri e le accuse di inadempienza dei committenti all'attore adottati in causa abbiano portato ad un formalmente corretto recesso del contratto fondato su causa diversa -ad esempio mora o difettosità ex art. 366 CO- dalla libera decisione in tal senso dei committenti, deducibile dalla locuzione "il _____ telefonicamente informò l'attore che la convenuta considerava caduto qualsiasi rapporto di fiducia nei confronti dell'attore" (risposta, pag. 16), la causa, in ossequio al predetto art. 377 CO, doveva limitarsi alla verifica di quanto spettante all'attore

per il lavoro compiuto sino a quel momento.

E. 4

Invariato. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a)

tassa di giustizia	fr. 750.--	b) spese	fr. 50.--
T o		t a l e	

 fr. 800.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico dei convenuti in solido, che, sempre in solido, rifonderanno all'attore complessivi fr. 1'000.-- per ripetibili parziali di appello. III.

Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.